REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOGINI Stefano - Presidente

Dott. GIANESINI Maurizio - Consigliere

Dott. GIORDANO Emilia Anna - Consigliere

Dott. BASSI Alessandr - rel. Consigliere

Dott. VIGNA Maria S. - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri;

nel procedimento a carico di:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 16/06/2018 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Velletri;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alessandra Bassi;

letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Marinelli Felicetta, che ha concluso chiedendo che l'ordinanza sia annullata senza rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri ricorre avverso l'ordinanza del 16 giugno 2018 con cui il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Velletri non ha convalidato il provvedimento di fermo disposto nei confronti di (OMISSIS) in relazione ai reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1, articoli 56 e 629 c.p., articolo 628 c.p., n. 1 e articoli 56 e 575 c.p..

1.1. A sostegno del ricorso, il ricorrente evidenzia come il Gip abbia compiuto un'inammissibile valutazione ex post del pericolo di fuga, la' dove ha ritenuto nella specie insussistente detto

periculum in considerazione della spontanea presentazione dell'indagato presso il Commissariato di polizia di Velletri. Cio' sebbene la sua fuga si fosse protratta per quasi ventiquattrore, con evidente dimostrazione della reale possibilita' del prevenuto di sottrarsi alle ricerche dell'autorita'.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e' fondato per le ragioni di seguito esposte.

2. Giova rammentare come, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte in tema di convalida del fermo di indiziato di delitto, la fondatezza del pericolo di fuga vada verificata con una valutazione ex ante, desumendo da elementi concreti la rilevante probabilita' che l'indagato si potesse dare alla fuga. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittimo il fermo di indiziato del delitto di tentata rapina aggravata, risultato irreperibile dopo le ricerche immediatamente svolte dalla polizia giudiziaria, considerando irrilevante la sua successiva costituzione in carcere, in quanto intervenuta dopo la concretizzazione del pericolo di fuga). (Sez. 2, n. 52009 del 04/10/2016, P.M. in proc. Grosso, Rv. 268511). Ancora, si e' affermato che il "pericolo di fuga" atto a giustificare il fermo dell'indiziato di un delitto non puo' dirsi superato in conseguenza della sopravvenuta effettivita' della fuga, e sussiste anche quando l'indiziato si sia immediatamente allontanato dal luogo del fatto e sia rimasto momentaneamente irreperibile, giacche' per condizione di chi si sia "dato alla fuga" deve intendersi solo quella nella quale il soggetto abbia gia' realizzato lo scopo di sottrarsi, in modo per lui sufficientemente sicuro, alle ricerche della giustizia. (Fattispecie nella quale la predetta condizione e' stata ritenuta sussistente in un caso nel quale l'indagato si era allontanato dal luogo ove viveva con la compagna, venendo ritrovato soltanto a seguito di indagini non semplici). (Sez. 2, n. 48367 del 20/10/2011, P.M. in proc. Cerreto, Rv. 252048).

3. In ossequio ai principi teste' delineati, risulta di tutta evidenza l'erroneita' della decisione in verifica, la' dove il Gip ha disconosciuto la sussistenza del "pericolo di fuga" a fronte della conclamata sottrazione dell' (OMISSIS) al provvedimento pre-cautelare per ben ventiquattro ore prima della spontanea costituzione alla Polizia, condotta chiaramente dimostrativa della capacita' e dell'attitudine del prevenuto alla sottrazione ai provvedimenti dell'Autorita', che appunto sostanzia l'esigenza cautelare de qua.

3.1. L'ordinanza di non convalida del fermo deve essere pertanto annullata senza rinvio, dichiarando contestualmente la legittimita' del fermo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara la legittimita' del fermo.